



**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO
E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE**

Pag. 1 di 13

ACSM-AGAM S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**RELATIVO AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O
RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE PROVENIENTI
DALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI UBICATO IN COMO,
LOCALITA' LA GUZZA.**



**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO
E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE**

Pag. 2 di 13

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o recupero delle ceneri pesanti e delle scorie provenienti dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato in Como, località La Guzza e identificate con il codice CER "19.01.11 ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose " con classe di pericolo H14 o "19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11".L'attribuzione di uno o dell'altro CER sarà effettuata in funzione della più recente analisi di classificazione del rifiuto.

Al riguardo si precisa che:

- il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio di cui al primo comma è stimato in circa 20.000 (ventimila) tonnellate/anno;
- per la tipologia di rifiuto di cui trattasi non è ammissibile lo smaltimento in discarica, non sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 03 agosto 2005 (G.U. n. 201 del 30 agosto 2005).

Art. 2 - Carattere del servizio.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n° 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per qualsivoglia causa, ACSM-AGAM S.p.A. potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.



**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO
E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE**

Pag. 3 di 13

In caso di fermata dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il servizio si intende sospeso per tutta la durata delle fermate, fatta salva la necessità di provvedere al completo esaurimento di eventuali giacenze di ceneri pesanti e scorie. L'Appaltatore verrà preavvisato con fax 24 ore prima della sospensione del servizio e non potrà comunque pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

Art. 3 – Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è fissata in anni 1 (uno) a decorrere – salvo diversa richiesta di ACSM-AGAM S.p.A. - dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza prevista – qualora se ne presentasse l'esigenza ed al solo scopo di non pregiudicare la continuità del pubblico servizio – l'appalto potrà essere prorogato da ACSM-AGAM S.p.A., alle stesse condizioni, per il periodo di tempo strettamente necessario al completamento della procedura di aggiudicazione del nuovo appalto.

Art. 4 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti.


Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 5 – Corrispettivo dell'appalto.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto è dovuto, da ACSM-AGAM S.p.A. all'Appaltatore,

- il corrispettivo unitario di Euro 85,00 (ottantacinque euro) alla tonnellata in caso di CER 19 01 11, suddiviso fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio come segue:
 - trattamento e/o recupero: Euro _____,___/tonnellata;
 - prelievo e trasporto: Euro _____,___/tonnellata.

- il corrispettivo unitario di Euro 48,00 (quarantotto euro) alla tonnellata in caso di CER 19 01 12, suddiviso fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio come segue:
 - trattamento e/o recupero: Euro _____,___/tonnellata;
 - prelievo e trasporto: Euro _____,___/tonnellata.

	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE	Pag. 4 di 13
---	--	--------------

I corrispettivi unitari di cui sopra sono da intendersi a base d'asta; sugli stessi verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario dell'appalto.

I corrispettivi unitari di cui al comma precedente:

- si intendono remunerativi per tutte le operazioni inerenti al servizio oggetto dell'appalto;
- si intendono IVA esclusa;
- si intendono fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal quantitativo annuo complessivo di rifiuti effettivamente prelevato, trasportato ed avviato agli impianti di trattamento e/o recupero.

Al riguardo si precisa che:

- eventuali analisi della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto che - successivamente all'aggiudicazione, prima dell'inizio e/o durante lo svolgimento del servizio - si rendano necessarie ai fini dell'esecuzione e/o in relazione alle modalità di esecuzione del servizio stesso, saranno ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore;
- nel caso che le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore prevedano spedizioni transfrontaliere della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto – spedizioni disciplinate dall'art. 194 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalle fonti normative in esso richiamate, tra le quali il regolamento (CE) n. 1013/2006 [avendo quest'ultimo abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 259/93] – l'Appaltatore stesso dovrà:
 - # potersi configurare come "intermediario registrato", ai sensi dell'art. 2, punto 15), lettera a), sub v), del citato regolamento (CE) n. 1013/2006;
 - # svolgere le funzioni di "notificatore" ai sensi del suddetto regolamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste;
 - # provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, assumendosi a proprio carico tutte le relative spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute da ACSM-AGAM S.p.A. (per impiego di personale, trasferte, ecc.) in dipendenza dei suddetti adempimenti.

Art. 6 - Fatturazione.

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato ad ACSM-AGAM S.p.A. mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente prelevati, trasportati ed avviati agli impianti di trattamento e/o recupero, nonché, in funzione della classificazione del rifiuto, del corrispettivo unitario di cui al precedente art. 5.



**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO
E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE**

Pag. 5 di 13

Le fatture saranno liquidate previa verifica dei quantitativi di rifiuti, in base alle risultanze dei formulari o (in caso di spedizioni transfrontaliere) nei documenti di movimento, di cui al successivo art. 22; al riguardo farà fede il dato relativo alla quantità di rifiuti trasportati che figurerà sul formulario e/o sul documento di movimento.

Art. 7 – Pagamenti.

Le fatture di cui al precedente art. 6 saranno pagate a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura, tramite bonifico bancario.

Art. 8 - Vigilanza e controllo.

ACSM-AGAM S.p.A. si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, tese al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 9 – Responsabile tecnico/amministrativo del servizio.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

Art. 10 – Personale in servizio.

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio previsto.

L'Appaltatore è tenuto a:

- osservare integralmente, nei confronti del personale alle proprie dipendenze, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di contribuzione eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con esso.



**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO
E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE**

Pag. 6 di 13

Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno corretto e dovrà uniformarsi alle disposizioni impartite da ACSM-AGAM S.p.A.

Art. 11 – Automezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna a far entrare in servizio gli automezzi e le attrezzature necessarie a garantire l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere chiusi o coperti con telo e recare a bordo copia del provvedimento di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali, nonché ogni altra documentazione prescritta dalla vigente normativa in relazione alla specifica tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve inviare tempestivamente ad ACSM-AGAM S.p.A. un elenco datato e sottoscritto delle eventuali imprese subappaltatrici di cui egli si avvalga per il trasporto, nonché degli automezzi utilizzati per il trasporto, con l'indicazione delle loro caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo e targa). Le variazioni di tale elenco devono essere comunicate ad ACSM-AGAM S.p.A. altrettanto tempestivamente.

Art. 12 – Garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto

In applicazione del disposto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà produrre una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza fidejussoria) per l'esecuzione del contratto, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La garanzia fidejussoria dovrà essere prestata, con le modalità indicate nel bando e/o nel disciplinare di gara, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Al riguardo si precisa che:

- la misura percentuale sopra indicata è suscettibile di variazione secondo quanto precisato nel bando e/o nel disciplinare di gara;
- l'importo contrattuale sarà definito ipotizzando il 50% del quantitativo annuo da smaltire come rifiuto pericoloso ed il 50% come rifiuto non pericoloso e sarà pertanto ottenuto moltiplicando detti quantitativi per i corrispondenti corrispettivi unitari riportati al primo comma del precedente art. 5.



Art. 13 – Subappalto

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare in subappalto – in tutto o in parte - il servizio assunto, senza la preventiva autorizzazione di ACSM-AGAM S.p.A.

In ogni caso l'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa da ACSM-AGAM S.p.A., a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, nei limiti consentiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., cui si fa espressamente rinvio.

La richiesta scritta di autorizzazione al subappalto dovrà essere corredata – oltre che della documentazione prevista dal citato art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – anche dei seguenti documenti:

- "scheda impresa" allegata al presente capitolato, debitamente compilata e sottoscritta dal subappaltatore;
- elaborato in cui l'Appaltatore indica le misure da lui previste per eliminare e ridurre i rischi delle interferenze; tale elaborato è funzionale alla successiva predisposizione, a cura di ACSM-AGAM S.p.A., del documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Al riguardo si precisa che l'eventuale mancata allegazione – alla richiesta scritta di autorizzazione al subappalto – di tutta la documentazione sopra richiamata, comporterà l'interruzione del decorso dei termini previsti, dal comma 8 dell'art. 118 del del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Qualora il subappalto fosse autorizzato, nel contratto di subappalto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, deve comparire il seguente articolo:

Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Acsm-Agam S.p.A., identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad Acsm-Agam S.p.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*



- 3) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad Acsm-Agam S.p.A..*

Art. 14 – Sanzioni

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzioni pecuniarie di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, da applicarsi a cura di ACSM-AGAM S.p.A.

L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dalla contestazione.

L'ammontare delle sanzioni pecuniarie sarà ritenuto sui pagamenti dovuti.

Art. 15 – Esecuzioni d'ufficio.

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, ACSM-AGAM S.p.A. avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, gli interventi sostitutivi necessari per il regolare andamento del servizio.

Art. 16 – Revoca dell'appalto.

ACSM-AGAM S.p.A., previa eventuale applicazione del disposto dell'articolo precedente, può procedere alla revoca dell'appalto nei seguenti casi:

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, non regolate in seguito a diffida formale di ACSM-AGAM S.p.A.;
- b) arbitrario abbandono, da parte dell'Appaltatore, del servizio oggetto dell'appalto;
- c) quando l'Appaltatore, senza il consenso di ACSM-AGAM S.p.A., avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
- d) quando l'Appaltatore venisse dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.

Art. 17 – Controversie.

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra ACSM-AGAM S.p.A. e l'Appaltatore sono di esclusiva competenza del foro di Monza.



Art. 18 – Forme di collaborazione dell'Appaltatore.

Il personale dipendente dall'Appaltatore provvederà a segnalare ad ACSM-AGAM S.p.A. quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

Art. 19 – Spese.

Le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la tassa di registrazione del contratto, bollo, diritti, ecc.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

Art. 20 – Responsabilità.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidatogli.

L'Appaltatore risponderà altresì direttamente di tutti gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, a persone e/o a cose di proprietà dell'Appaltatore stesso e/o di terzi, che potessero verificarsi durante la permanenza, presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, dell'Appaltatore e/o dei suoi incaricati e/o di terzi autorizzati dall'Appaltatore medesimo.

Art. 21 – Sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) relativo al servizio oggetto dell'appalto, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in attuazione dell'articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO
E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE**

Pag. 10 di 13

In ottemperanza al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., vige l'obbligo, per il personale che opera nel cantiere, di essere immediatamente riconoscibile attraverso l'esibizione di una tessera contenente foto e generalità del lavoratore e nome del datore di lavoro.

Art. 22 – Modalità di effettuazione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.


Il servizio comprende le operazioni di prelievo, trasporto, trattamento e/o recupero delle ceneri pesanti e delle scorie provenienti dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'art. 1.

Il caricamento delle ceneri pesanti e delle scorie sugli automezzi utilizzati per il trasporto verrà effettuato, tramite carroponete, a cura di personale di ACSM-AGAM S.p.A.; tali modalità di caricamento potranno essere variate da ACSM-AGAM S.p.A. per particolari esigenze legate all'attività dell'impianto.

Il servizio verrà effettuato con frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì, festività infrasettimanali escluse, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 14.00.

Il servizio potrà eventualmente essere effettuato con frequenze diverse da quella giornaliera indicata al comma precedente, previa autorizzazione di ACSM-AGAM S.p.A. e comunque a condizione che ciò non rechi intralcio al regolare funzionamento dell'impianto di termovalorizzazione.

Il trasporto delle ceneri pesanti e delle scorie dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 01 aprile 1998, n.145. ovvero dalla Scheda Sistri Area Movimentazione Rifiuto, a far data dalla sua effettiva operatività. Il formulario verrà compilato, datato e firmato da ACSM-AGAM S.p.A. e controfirmato dall'Appaltatore o dall'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto; la Scheda Sistri Area Movimentazione sarà compilata da ciascuno per quanto di propria competenza, secondo le modalità previste dal Decreto 17 Dicembre 2009 s.m.i.; la quantità di rifiuto trasportata che dovrà figurare sul formulario – non suscettibile di verifica a destino – sarà quella risultante dalla pesatura effettuata da ACSM-AGAM S.p.A., presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Sarà cura dell'Appaltatore, o dell'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto, trasmettere ad ACSM-AGAM S.p.A. una copia del formulario

	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE	Pag. 11 di 13
---	--	---------------

controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal citato art.193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ; nel caso di operatività di Sistri, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte del gestore dell'impianto di smaltimento, avverrà a mezzo di invio alla casella di posta elettronica del produttore, da parte del sistema.

Nel caso che le ceneri pesanti e le scorie siano oggetto di trasporto transfrontaliero, in sostituzione del formulario può essere utilizzato il "documento di movimento" di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, in conformità al disposto degli articoli 188 [comma 3, lettera b), ultimo periodo], 193 [comma 7] e 194 [comma 1] del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

A partire dalla data di effettiva operatività di Sistri, dato atto che le schede Sistri Movimentazione non sostituiscono i "documenti di movimento", andrà altresì compilata la scheda Sistri Area Movimentazione Rifiuto da ciascuno per quanto di propria competenza, secondo le modalità previste dal Decreto 17 Dicembre 2009 s.m.i.;

Art. 23 – Trattamento e/o recupero dei rifiuti.

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento e/o recupero, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

- comunicare ad ACSM-AGAM S.p.A. l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere ad ACSM-AGAM S.p.A. la documentazione specificata al paragrafo 10. del disciplinare di gara, limitatamente a:
 - eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali – di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e al Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 – almeno nella categoria 6C [gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti], classe C [quantità annua (di rifiuti) complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate], rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
 - provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di



**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO
E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE**

Pag. 12 di 13

trattamento e/o recupero presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di ACSM-AGAM S.p.A.

Art. 24 – Riferimento alla legge.

Per quanto non previsto dal capitolato si farà riferimento alle disposizioni di leggi vigenti in materia.



**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO
E/O RECUPERO DELLE CENERI PESANTI E DELLE SCORIE**

Pag. 13 di 13

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente i seguenti articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

articolo 1

articolo 2

articolo 5

articolo 8

articolo 14

articolo 15

articolo 16

articolo 19

articolo 20

articolo 21

articolo 23

....., li

FIRMA

.....

(obbligatoria)